



San Marino, 13 Maggio 2016/1715 d.f.R

**Prot. N.52883/2016**

Agli operatori economici  
Agli Ordini professionali  
Alle Associazioni di categoria  
LORO SEDI

**Lettera circolare**

Oggetto: presentazione dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sulle importazioni per l'anno 2015 e seguenti.

Si richiama l'attenzione degli operatori economici interessati che, **con effetto dal periodo d'imposta 2015**, l'art. 62 della Legge 22/12/2015 n. 189 ha anticipato il termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sulle importazioni **al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento**.

**Pertanto la dichiarazione annuale di competenza dell'anno 2015 deve essere presentata entro il 30 giugno 2016.**

La trasmissione deve avvenire – come in precedenza - tramite il portale [www.pa.sm](http://www.pa.sm), accedendo all'apposita sezione delle imposte indirette, ove è disponibile nella sezione "Download" anche la possibilità di scaricare il programma "DichAnnualePc", qualora fosse necessario reinstallare l'applicativo (non serve l'aggiornamento del programma in quanto non sono stati fatti aggiornamenti o modifiche -versione 1.0.14-).

**Ritardata presentazione della dichiarazione annuale.**

In virtù della modifica del termine di presentazione sopra richiamato, si evidenzia quanto segue:

- la dichiarazione annuale presentata in ritardo, ma entro il mese di luglio successivo, comporta una sanzione pecuniaria di € 1.000,00;
- la presentazione dopo luglio ma non oltre il mese di settembre, comporta una sanzione pecuniaria di € 2.000,00;

■ ■ ■  
**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm



- la presentazione dopo settembre ma non oltre il mese di novembre, comporta una sanzione pecuniaria di € 5.000,00;

- **il termine di presentazione entro novembre è perentorio**, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 163/2004 e successive modifiche. Pertanto, la mancata presentazione entro tale termine, **comporta la definitiva rinuncia ad ogni credito da parte dell'operatore economico.**

**Sanzioni per ritardato, parziale o mancato pagamento del conguaglio dell'imposta dovuta su dichiarazione.**

Si ricorda che sui predetti saldi a debito si applicano le sanzioni previste dal Decreto Delegato 17/10/2006 n. 108.

Si comunica, inoltre, che l'Ufficio scrivente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge n. 146/2014 e del Decreto Delegato 30/6/2015 n.98 recanti norme e disciplina del conto fiscale, nel caso in cui l'operatore economico ha optato per le modalità di rimborso del saldo a suo credito della dichiarazione diverse dalla compensazione, procederà - anche per le dichiarazioni annuali già presentate - alla compensazione d'ufficio di eventuali debiti del contribuente, ad esclusione della fattispecie garantita da fideiussione di cui all'art. 12 comma 4 del Decreto n. 163/2004 nel testo risultante dall'art. 3 del D.D. n.19/2009.

L'ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità o chiarimento.



Il Direttore  
(Dot.ssa Ida Valli)